



# STATUTO

dell'Associazione di studii sul diritto e la giustizia costituzionale « Gruppo di Pisa »

## **Articolo 1 - Denominazione**

1. È costituita l'Associazione denominata « Associazione Gruppo di Pisa ».

## **Articolo 2 - Finalità**

1. L'Associazione non ha fini di lucro. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento d'attività di promozione nel settore della cultura giuridica, favorendo il dibattito fra studiosi ed operatori in ambito nazionale ed internazionale. Per conseguire tali finalità l'Associazione potrà:

- a) organizzare riunioni, conferenze e convegni;
- b) editare bollettini, rapporti, riviste, libri ed ogni altra pubblicazione cartacea, audiovisiva o multimediale;
- c) accordare il proprio patrocinio, anche finanziario, a congressi, a pubblicazioni e ad ogni altra iniziativa conforme ai propri scopi;
- d) aderire o collegarsi ad altri organismi nazionali o internazionali che perseguano finalità analoghe alle proprie.

2. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

## **Articolo 3 - Sede <sup>(1)</sup>**

1. L'Associazione ha sede legale a Pisa, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, n° 2.

2. L'Associazione, ferma la sua sede legale, ha, come sede operativa, la struttura universitaria o, comunque, istituzionale di afferenza del Presidente pro-tempore dell'Associazione. Qualora il Presidente non afferisca ad alcuna struttura, la sede operativa è individuata dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione.

## **Articolo 4 - Patrimonio**

1. Il patrimonio è formato:

- a) da beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai redditi di beni patrimoniali;
- d) dai contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche, nonché dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- f) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

## **Articolo 5 - Associati**

1. Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, che ne condividono gli scopii.

2. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione gli associati versano la quota di associazione che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che non presentano per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre d'ogni anno sono considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d'associazione.

3. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

4. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## **Articolo 6 - Cessazione dall'associazione**

1. La qualità d'associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

2. L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore ad un anno nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento d'attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari o del Consiglio Direttivo.

3. Il provvedimento d'esclusione deve essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere al Collegio dei Proviviri mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## **Articolo 7 - Organi dell'Associazione <sup>(2)</sup>**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli iscritti, in regola con gli obblighi sociali;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti;
- g) il Collegio dei Proviviri;
- h) il Comitato dei Giovani Costituzionalisti

2. Le cariche di cui alle lettere d) ed e) possono essere cumulate.

## **Articolo 8 - Assemblea degli associati <sup>(3)</sup>**

1. L'Assemblea è formata dagli associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s'segue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.

3. Ciascun associato, inclusi associazioni ed enti, ha diritto ad un voto. Per il rinnovo del Consiglio direttivo hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente

a quello in cui si svolgono le elezioni e che, al momento del voto, siano in regola con il pagamento delle quote associative, ai sensi dell'Articolo 6 dello Statuto.

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli associati; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo, del Comitato dei giovani costituzionalisti o di dieci Soci;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

#### **Articolo 9 - *Consiglio Direttivo*** <sup>(4)</sup>

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati, secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Il Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti assiste alle riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, qualora si discutano, anche su sua proposta, questioni attinenti all'organizzazione del Comitato od alle attività da esso promosse.

2. Qualora un Consigliere cessi anzitempo dalla carica, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.

3. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e sarà immediatamente rieleggibile nel caso in cui abbia ricoperto la carica per un tempo inferiore alla metà del triennio di ordinaria durata della stessa. In mancanza di non eletti disponibili, il Direttivo proseguirà la sua attività in composizione ridotta, purché risulti composto di almeno quattro membri.

4. Nella prima riunione, convocata dal socio che, tra i neo-eletti, risulta avere la maggiore anzianità anagrafica o, in subordine, di iscrizione all'Associazione, il Consiglio direttivo procede all'elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, scelti tra i membri del Consiglio stesso.

5. Il Presidente, una volta eletto, può nominare vice-Presidente uno dei componenti del Consiglio. Il vice-Presidente rimane in carica per tutta la durata della consiliatura, salvo che il Presidente ritenga opportuno stabilire un sistema di rotazione della vice-presidenza. Nell'ipotesi di rotazione, l'incarico cessa con la nomina del nuovo vice-Presidente.

6. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. È convocato, almeno otto giorni prima della riunione, dal Presidente o, su suo incarico, dal vice-Presidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Se vi è urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a due giorni prima della riunione. In ogni caso la convocazione, redatta per iscritto e contenente l'ordine

del giorno, è inviata tramite posta ordinaria od elettronica a tutti i membri del Consiglio direttivo, nonché al Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti.

7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare, provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

8. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.

#### **Articolo 10 - *Presidente***<sup>(5)</sup>

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

2. Con il parere favorevole del Vicepresidente, il Presidente può, nei casi d'urgenza, assumere le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima successiva riunione.

3. Il Presidente può delegare il Vicepresidente per il compimento di singoli atti. In caso d'impedimento o di cessazione della carica del Presidente il Vicepresidente esercita temporaneamente le funzioni di Presidente.

4. Il Presidente, quando cessa dalla carica, assume di diritto, salvo rinuncia, la qualifica di socio onorario dell'Associazione.

#### **Articolo 11 - *Collegio dei Proviviri***<sup>(6)</sup>

1. Il Collegio dei Proviviri è costituito: da tre ex-Presidenti dell'Associazione che abbiano compiuto per intero almeno un mandato e che siano in regola con l'iscrizione; da un ex-Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti, in regola con l'iscrizione, che sia socio dell'Associazione da almeno sei anni continuativi, sia stato membro del Comitato per almeno tre anni e lo abbia presieduto per almeno un anno; da un socio con almeno un quinquennio continuativo di anzianità, estratto a sorte tra i soci.

2. Il Collegio dei Proviviri elegge un proprio Presidente e disciplina la sua attività sulla base del regolamento approvato dal Consiglio direttivo.

#### **Articolo 12 - *Collegio dei Revisori***

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, che rimangono in carica tre anni e la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

#### **Articolo 13 - *Comitato dei giovani costituzionalisti***<sup>(7)</sup>

1. Il Comitato dei giovani costituzionalisti ha lo scopo di valorizzare la presenza, all'interno del Gruppo di Pisa, dei più giovani studiosi universitari di diritto costituzionale italiano, straniero, europeo e comparato, contribuendo alla realizzazione delle loro proposte per l'Associazione e conferendo loro specifiche responsabilità sociali. Al Comitato dei giovani costituzionalisti spettano, in ogni caso, i compiti di:

- a) favorire la creazione di una rete, almeno nazionale, di giovani studiosi fondata sul rispetto

reciproco, sull'amicizia, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sulla cooperazione tra colleghi che credano negli alti ideali della scienza e che ripudino l'antagonismo, la rivalità e la sleale concorrenza quale forma di competizione;

b) adoprarsi affinché tutti i Socii del Gruppo di Pisa, in ispecie quelli più giovani, possano sentirsi opportunamente valorizzati all'interno dell'Associazione;

c) creare e gestire un'anagrafe dei dottorati di interesse costituzionalistico attivi in Italia;

d) creare e gestire un annuario dei giovani costituzionalisti;

e) proporre e organizzare incontri, giornate di studio, seminari e altri eventi di alto valore scientifico, idonei ad accrescere il prestigio dell'Associazione.

2. L'Associazione garantisce al Comitato dei giovani costituzionalisti congrue risorse per la realizzazione delle attività organizzate nell'esercizio delle proprie funzioni sociali.

#### **Articolo 14 - Bilancio** <sup>(8)</sup>

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 luglio il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.

2. Il progetto del bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione e deve rimanere a disposizione degli associati.

3. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 od al secondo comma dell'articolo 13.

4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Articolo 15 - Scioglimento** <sup>(9)</sup>

1. L'Associazione si estingue su conforme deliberazione assembleare:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le cause di cui all'Articolo 27 c.c.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con fini analoghi a quelli indicati nell'Articolo 2 dello Statuto, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

#### **Articolo 16 - Norma finale** <sup>(10)</sup>

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

<sup>1</sup> Testo risultante dalle modifiche adottate dall'Assemblea con delibera del 18 giugno 2021.

<sup>2</sup> Testo risultante dalle modifiche adottate dall'Assemblea con delibera del 18 giugno 2021.

<sup>3</sup> Testo risultante dalle modifiche adottate dall'Assemblea con delibere del 19 ottobre 2018 e del 18 giugno 2021.

<sup>4</sup> Testo risultante dalle modifiche adottate dall'Assemblea con delibere del 19 ottobre 2018 e del 18 giugno 2021.

<sup>5</sup> Testo risultante dalle modifiche adottate dall'Assemblea con delibera del 18 giugno 2021.

<sup>6</sup> Testo risultante dalle modifiche adottate dall'Assemblea con delibera del 18 giugno 2021.

<sup>7</sup> Articolo inserito con la delibera assembleare del 18 giugno 2021.

<sup>8</sup> Già articolo 13, rinumerato a seguito della delibera del 18 giugno 2021.

<sup>9</sup> Già articolo 14, rinumerato a seguito della delibera del 18 giugno 2021.

<sup>10</sup> Già articolo 15, rinumerato a seguito della delibera del 18 giugno 2021.

# APPENDICE ALLO STATUTO

dell'Associazione di studii sul diritto e la giustizia costituzionale « Gruppo di Pisa »

Si riportano di seguito gli articoli 8 e 9, nella versione precedente alla modifica avvenuta in data 19 ottobre 2018.

## *Art. 8. Assemblea degli associati.*

1. L'Assemblea è formata dagli associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s'segue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.

3. L'associato non può possedere più di una delega. La delega deve farsi per iscritto e comunicata dall'interessato anche al Presidente dell'Associazione almeno due giorni prima dell'Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito: - all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; - alla nomina del Consiglio Direttivo; - alla nomina del Collegio dei Revisori; - all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di dieci Soci; - allo scioglimento dell'Associazione; - ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

## *Art. 9. Consiglio Direttivo.*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito. Qualora un Consigliere cessi dalla carica, il Consiglio può cooptare il sostituto, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che può nominare un Vicepresidente, anche a rotazione tra i gli altri componenti del Direttivo; il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio

Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare: provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

5. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.

**Si riportano di seguito gli articoli 3, 7, 8, 9, 10 e 11 nella versione precedente alla modifica avvenuta in data 18 giugno 2021.**

#### *Art. 3 - Sede*

1. L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli studi di Pisa, in piazza dei Cavalieri, n. 2.

2. L'Associazione, ferma la sua sede legale presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Pisa, in Piazza dei Cavalieri, 2, ha come sede operativa la struttura universitaria di afferenza del Presidente pro-tempore dell'Associazione.

#### *Art. 7 - Organi dell'Associazione*

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli iscritti, in regola con gli obblighi sociali;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei conti;
- g) il Collegio dei Proibiviri

2. Le cariche di cui alle lettere d) ed e) possono essere cumulate.

#### *Art. 8 - Assemblea degli associati*

1. L'Assemblea è formata dagli associati.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica degli iscritti, ogniqualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; l'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di luglio. La convocazione s'esegue mediante avviso inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'indicazione del luogo e l'ordine del giorno.

3. Ciascun associato, inclusi associazioni ed enti, ha diritto ad un voto. Per il rinnovo del Consiglio direttivo hanno diritto di voto i soci che risultino iscritti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le elezioni e che, al momento del voto, siano in regola con il pagamento delle quote associative, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

4. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessario che sia presente almeno la metà degli associati; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

5. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti; per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. L'Assemblea è competente a deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti, su proposta del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo o di dieci Soci;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

7. Le deliberazioni assembleari - redatte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente - sono depositate presso la sede sociale e rimangono a disposizione degli associati.

#### *Art. 9 - Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati, secondo le modalità fissate nel Regolamento elettorale. I consiglieri rimangono in carica tre anni e svolgono la loro attività a titolo gratuito.

2. Qualora un Consigliere cessi anzitempo dalla carica, si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.

3. Il sostituto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e sarà immediatamente rieleggibile nel caso in cui abbia ricoperto la carica per un tempo inferiore alla metà del triennio di ordinaria durata della stessa. In mancanza di non eletti disponibili, il Direttivo proseguirà la sua attività in composizione ridotta, purché risulti composto di almeno quattro membri.

4. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che può nominare un Vicepresidente, anche a rotazione tra gli altri componenti del Direttivo; il Segretario ed il Tesoriere.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente o, su suo incarico, dal Vicepresidente, anche su richiesta di un terzo dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera contenente l'ordine del giorno. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o di telefax inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri d'ordinaria e di straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare, provvede alla stesura del progetto del bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione.

7. Il Tesoriere è delegato ad espletare tutti gli atti relativi alla contabilità ordinaria dell'Associazione.

#### *Art. 10 - Presidente*

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

2. Con il parere favorevole del Vicepresidente, il Presidente può, nei casi d'urgenza, assumere le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di quest'ultimo nella prima successiva riunione.

3. Il Presidente può delegare il Vicepresidente per il compimento di singoli atti. In caso d'impedimento o di cessazione della carica del Presidente il Vicepresidente esercita temporaneamente le funzioni di Presidente.



*Art. 11 - Collegio dei Probiviri*

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre ex-Presidenti dell'Associazione che abbiano compiuto per intero almeno un mandato e che siano in regola con l'iscrizione e da due soci con almeno un quinquennio continuativo di anzianità estratti a sorte tra i soci.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge un proprio Presidente e disciplina la sua attività sulla base del regolamento approvato dal Consiglio direttivo.